



Rep.n. 43388

Racc.n. 26217

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventuno (21) del mese di giugno.

In Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, a richiesta dell'organo amministrativo della società NET INSURANCE S.p.A. di cui appreso, alle ore nove (9.00).

Avanti a me Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- Dott.ssa TODINI Luisa, nata a Perugia (PG) il 22 ottobre 1966, domiciliata per la carica ove appreso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "NET INSURANCE S.p.A.", con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 06130881003, capitale sociale deliberato per Euro 19.087.268 (diciannovemilioniottantasettemiladuecentosessantotto) sottoscritto e versato per Euro 17.615.050,00 (diciassettemilioneiseicentoquindicimilacinquanta virgola zero zero) = attualmente costituito da n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta) azioni ordinarie, iscritta con il numero REA 948019, società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance, Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 23.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della detta Società, convocata in seconda adunanza in data odierna in questo luogo, giorno ed alle ore 9.00 (nove) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

2. Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.

3. Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

5. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.a. su Euronext Milan.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8) dello Sta-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di ROMA 2
il 21/06/2022
al n. 21496 Serie 1T
esatti Euro € 200,00

tuto Sociale, la comparente, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, la quale dichiara, chiedendomi di darne atto nel presente verbale, quanto segue:

- che in data odierna alle ore 9.00 (nove) si tiene l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta società in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6) dello statuto sociale, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 64 del 4 giugno 2022

- Inserzione n. TX22AAA6507, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

- che ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Advisor del detto Avviso di convocazione è stata data pubblicità mediante diffusione di comunicato stampa mediante SDIR in data 4 giugno 2022; con comunicato stampa del 6 giugno 2022 e del 9 giugno 2022 diffuso mediante SDIR è stata data pubblicità del dettaglio dei documenti messi a disposizione degli azionisti sul sito internet di Net Insurance;

- che il capitale interamente versato ammonta ad euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta) ed è attualmente costituito da n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta) azioni ordinarie; le azioni ordinarie della Compagnia sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A;

- che alla data della presente Assemblea, la Compagnia detiene azioni proprie, nella misura di n. 1.989.933 (unmilionenovecentottantannovemilanovecentotrentatré);

- che alla data della presente Assemblea, sono in circolazione n. 1.827.434 (unmilioneottocentoventisettemilaquattrocentotrentaquattro) warrant emessi dalla Compagnia ammessi alle negoziazioni presso l'Euronext Growth Milan;

- che per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. siano ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan, si applica la "Disciplina sulla trasparenza" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato e integrato, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi, ossia da coloro che detengano almeno il 5% (cinque per cento) di una categoria di strumenti finanziari di Net Insurance S.p.A.. In particolare, il Presidente ricorda che il raggiungimento o il superamento (anche in diminuzione) delle soglie che costituiscono un "cambiamento sostanziale" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan deve essere comunicato dagli azionisti significativi a Net Insurance S.p.A.. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative, troverà applicazione la disciplina sulla trasparenza;

- che dalle informazioni a disposizione della Compagnia e dalle risul-

tanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale risultano:

-- IBL Banca S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 26,64% (ventisei virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;

-- First Capital S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 5,53% (cinque virgola cinquantatré per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;

-- Algebris Investments, titolare di una partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Compagnia;

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state notificate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- che le deleghe, acquisite agli atti sociali, sono state notificate all'Emittente o al Rappresentante Designato a norma degli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF;

- che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ("Decreto n. 18") - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15 -, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha stabilito nel suddetto avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea, sia in seduta Ordinaria che Straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto, in entrambe le predette sedi, possano avvenire esclusivamente attraverso il conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF);

- che nel rispetto del Decreto n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo Decreto;

- che l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati - ovvero il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato in rappresentanza degli azionisti, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente - è consentito possa avvenire anche (o esclusivamente) tramite mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, e che i dettagli operativi e la documentazione assembleare - ivi compresi i moduli di delega e di sub-delega utilizzabili per partecipare e votare in Assemblea, per mezzo del Rappresentante Designato - sono stati messi a disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link <https://www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/>;

- che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato"), al quale potrà essere conferita delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

(i) dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero

(ii) dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", con le modalità ivi descritte.

- che gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono stati invitati a dichiararlo, tramite il suddetto Rappresentante Designato, il quale conferma, per quanto a conoscenza, di non aver ricevuto dichiarazioni in tal senso da parte dei soggetti ivi rappresentati;

- che pertanto sono presenti, per delega, per mezzo del sunnominato Rappresentante Designato, numero 27 (ventisette) azionisti portatori di numero 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantano-vemilacentocinquantanove) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del TUF, rappresentanti il 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) circa dell'intero capitale sociale, ed il 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) circa del totale delle azioni ordinarie aventi diritti di voto, al netto delle azioni proprie, tutte prive di valore nominale;

- che è presente alla riunione, in collegamento audio/video, il Rappresentante Designato, in persona dell'avv. Dario Trevisan;

- che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, sono presenti oltre ad essa componente, quale Preseidente, i signori Andrea Battista, Amministratore Delegato, Andrea Marella, Anna Doro, Monica Ragazzi, Nicoletta Garola e Pierpaolo Guzzo, Consiglieri, tutti collegati in audio-video conferenza;

- che del Collegio Sindacale attualmente in carica sono presenti il Presidente Antonio Blandini, i sindaci effettivi Marco Gulotta e Sabina Ippoliti, tutti collegati in audio-video conferenza;

il tutto come meglio risultante dal foglio di presenze contenente l'elenco nominativo degli azionisti che hanno partecipato per delega al Rappresentante Designato, con indicazione del voto favorevole, contrario, astenuto, non votante e con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, e dal foglio presenze contenente l'elenco nominativo dei Consiglieri e Sindaci che hanno partecipato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

- che, previo consenso degli intervenuti, ha identificato i summenzionati soggetti collegati in audio/video conferenza; questi, a loro volta, hanno dichiarato di essere pronti a discutere gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, essendo in grado di intervenire nella discussione, nonché di ricevere e trasmettere eventuali documenti;

- che la presenza fisica avviene nel rispetto delle norme generali e specifiche d'Impresa anti-"Covid";

dichiara, pertanto, la presente Assemblea legalmente e validamente costituita in seconda adunanza in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e dell'art. 8) dello Statuto sociale ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Proseguendo, il Presidente comunica che:

- ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Compagnia esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- le votazioni avverranno su espressioni di voto del Rappresentante Designato in base alle deleghe raccolte dal medesimo con riferimento agli azionisti rappresentati;

- il Rappresentante Designato ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto ai sensi di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, per conto dei deleganti rappresentati, in relazione a tutte le deliberazioni all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonchè di aver ricevuto istruzioni di voto per tutti i punti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e straordinaria;

- il Rappresentante Designato ha, inoltre, dichiarato di non aver ricevuto proposte, domande e/o interventi da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati, in relazione a tutte le deliberazioni all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonchè di aver ricevuto istruzioni di voto per tutti i punti all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e straordinaria;

- non sono ammessi strumenti di registrazione audio o video da parte dei presenti;

- la presente Assemblea è registrata da parte della Compagnia.

Con riferimento **al primo argomento all'Ordine del Giorno (Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan)**, il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria è chiamata ad approvare il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Net Insurance S.p.A." (i "Warrant") della Società su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) ("EXM"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM").

In proposito ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei Warrant sul EXM, eventualmente sul segmento Euronext STAR Milan, ritenendo che lo stesso rappresenti un'opportunità per la Società in quanto è ritenuto funzionale a beneficiare di una maggiore visibilità (sia presso partner strategici, sia anche presso investitori istituzionali), non-

ché di una possibile maggiore liquidità del titolo e dell'accesso ad un mercato del capitale di rischio di maggiore dimensione rispetto ad EGM, considerato il maggior numero di società quotate e di investitori attivi su tale mercato, il tutto con un indubbio ritorno complessivo di immagine.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'EXM, eventualmente segmento Euronext STAR Milan, la Società ha conferito l'incarico di sponsor a Banca Akros S.p.A. e di co-sponsor a EnVent Capital Markets Ltd.

Il Presidente, dando atto dell'insusistenza di proposte, interventi e/o domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in oggetto.

Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si sono espressi come segue:

- Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 100% (cento per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie),

- nessun voto contrario;

- nessun astenuto;

- nessun non votante.

Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue:

*"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni ordinarie, con il voto: (i) favorevole del 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 100% (cento per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie; (ii) nessun voto contrario; (iii) nessun astenuto; (iv) nessun non votante;*

" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;

" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA

1. di approvare il progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti segmento Euronext STAR Milan, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB delle relative domande;

2. di approvare, conseguentemente, la richiesta di revoca delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione di cui al punto precedente;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà

di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalle negoziazioni delle azioni e dei warrant di Net Insurance S.p.A. da Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari."

Quanto al **secondo argomento all'Ordine del Giorno (Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan)**, il Presidente ricorda ai presenti che in considerazione del previsto passaggio all'Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) ("EXM"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si rende opportuno approvare un nuovo regolamento per l'organizzazione e la gestione dei lavori assembleari, in linea con la migliore prassi nel settore (il "Regolamento Assembleare").

In proposito, il Presidente ricorda ai soci che:

(i) l'ultimo aggiornamento del Regolamento Assembleare della Società è avvenuto con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021 e deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2021 al fine di adeguarlo all'operatività all'epoca vigente in ambito di gestione e funzionamento dei lavori assembleari;

(ii) nell'ambito del progetto di quotazione su EXM e tenuto conto di determinate prassi che si sono venute a creare successivamente alla pandemia da Covid-19, si rende opportuno sottoporre all'Assemblea l'approvazione di alcune modifiche al Regolamento in essere, in linea con la migliore prassi nel settore;

(iii) in data 1° giugno 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato una nuova versione del Regolamento Assembleare.

Il testo del nuovo Regolamento Assembleare, con evidenza delle modifiche intervenute, è stato messo a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società prima dell'odierna Assemblea.

Il Presidente, dando atto dell'insusistenza di proposte, interventi e/o domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in oggetto.

Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si sono espressi come segue:

- Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentoset-

tantanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 100% (cento per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie),

- nessun voto contrario
- nessun voti astenuto
- nessun non votante.

Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue:

"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,

" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni ordinarie, con il voto: (i) favorevole del 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 100% (cento per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie; (ii) nessun voto contrario; (iii) nessun voto astenuto; (iv) nessun non votante;

" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;

" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea degli azionisti nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2022."

In merito al **terzo punto all'Ordine del Giorno (Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato)**, il Presidente rappresenta ai presenti che in considerazione del previsto passaggio all'Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) ("EXM"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si rende necessario adeguare l'incarico conferito alla società di revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A. ("KPMG"), per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.

In proposito si rappresenta che, qualificandosi già la Società quale "ente di interesse pubblico" in quanto compagnia assicurativa, le modifiche di adeguamento dell'incarico con KPMG sono di natura minore e si sostanziano principalmente nell'attività di revisione della situazione contabile intermedia consolidata al 30 giugno che da volontaria diventa obbligatoria in seguito alla quotazione su EXM, nonché dell'inclusione delle attività concernenti la verifica della coerenza delle specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123, comma 4, del TUF con il bilancio d'esercizio e consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge.

L'adeguamento dell'incarico con KPMG e la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale sono state messe a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società prima dell'odierna Assem-

blea.

Il Presidente, dando atto dell'insusistenza di proposte, interventi e/o domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in oggetto.

Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si sono espressi come segue:

- Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantannovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 100% (cento per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie),
- nessun voto contrario
- nessun voti astenuto
- nessun non votante.

Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue:

*"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantannovemilacentocinquantanove) azioni ordinarie, con il voto: (i) favorevole del 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 100% (cento per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie; (ii) nessun voto contrario; (iii) nessun voto astenuto; (iv) nessun non votante;
" preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;
" preso atto della proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale,
" sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti incaricata, KPMG S.p.A., per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan;*
- 2. di conferire all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario per perfezionare l'adeguamento dell'incarico e per compiere gli adempimenti inerenti e conseguenti."*

Quanto al **quarto punto all'Ordine del Giorno (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie)**, il Presidente, con il supporto dell'Amministratore Delegato, rappresenta ai presenti la proposta all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile - nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dal-

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società prima dell'odierna Assemblea.

Il Presidente, con il supporto dell'Amministratore Delegato, ricorda preliminarmente che, in tale occasione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti aveva deliberato:

"(i) previa revoca, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, della delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 19 luglio 2019, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n. 1.000.000 azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte;

(ii) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, l'acquisto o gli acquisti di cui al precedente punto (i) ad un prezzo minimo non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione diminuito del 20% e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato del 20%, attingendo dalle riserve disponibili;

(iii) di autorizzare, senza limiti temporali, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, di stabilire, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;

(iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti".

La Società possiede complessivamente n. 1.989.933 azioni proprie. La società controllata non detiene azioni Net Insurance S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide, anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del periodo di diciotto mesi per l'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2021.

Ciò premesso, al fine di consentire alla Società di avere la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, il Consiglio di Amministrazione

ne ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un periodo di n. 18 (diciotto) mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione conferendo al contempo una nuova autorizzazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali, previa revoca della precedente autorizzazione, ciò anche ai fini dell'applicazione del c.d. whitewash ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, talché ove i soci approvassero la proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF").

Di seguito, vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie della Società, che il Consiglio di Amministrazione sottopone agli azionisti ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie.

Come sopra rilevato, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile ed opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente, come meglio di seguito specificato.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:

- a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con modalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dall'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;

- a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finan-

ziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;

- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'autorizzazione comporterà, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";

- a consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, anche in relazione alla liquidità disponibile.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è allo stato preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Net Insurance S.p.A. attestato al competente Registro delle Imprese è pari ad Euro 17.615.050 (diciassettemilioneiseicentoquindicimilacinquanta), suddiviso in n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettanta) azioni ordinarie prive di valore nominale e la Società possiede direttamente e indirettamente n. 1.989.933 (unmilionenovecentoottanta-novemilanovecentotrentatre) azioni proprie pari al 10,75% (dieci virgola settantacinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare, in una o più volte, fino ad un massimo di azioni proprie in numero di 1.000.000 (unmilione) e alienare in tutto o in parte le azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione nonché quelle già detenute dalla Società. Il numero massimo delle azioni acquistabili sommato alle azioni proprie, già in portafoglio alla data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione in parola, è, quindi, in ogni caso, inferiore al limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale come previsto dall'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, tenuto conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da società controllate. Si veda, in tal senso, il richiamo operato dall'art. 25 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Si precisa, inoltre, che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato in

modo tale che, in ogni momento, il quantitativo complessivo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea. In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

3) Corrispettivo minimo e massimo.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione o (iii) al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

4) Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma secondo, del Codice Civile e, cioè, per il periodo di n. 18 (diciotto) mesi decorrenti

dalla data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad autorizzare tale acquisto (ovverossia, qualora l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall'Assemblea in prima convocazione del 20 giugno 2022 sino alla data del 20 dicembre 2023 o, qualora l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sia approvata dall'Assemblea in seconda convocazione del 21 giugno 2022, sino alla data del 21 dicembre 2023). Per quanto, invece, concerne la disposizione delle azioni acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea degli Azionisti non determini un termine temporale, in ragione dell'assenza di restrizioni in tal senso poste dalle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di individuare con la massima flessibilità il momento più adatto per procedere alla disposizione delle azioni proprie acquistate. Si precisa che la Società potrà procedere alle menzionate operazioni autorizzate in tutto o in parte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ferme restando le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

5) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni saranno effettuate.

Al netto di quanto più compiutamente sopra indicato, gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo i criteri e alle condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative e regolamentari vigenti e/o prassi di mercato ammesse, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti.

Quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, si propone che gli stessi possano essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli). Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità, le motivazioni e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Le operazioni di vendita di azioni proprie saranno effettuate tramite uno o più intermediari di primario standing incaricati dalla Società.

Per la vendita di azioni proprie non è, inoltre, previsto l'utilizzo di opzioni ("put option") e/o di strumenti derivati.

6) Indicazioni sulle modalità deliberative

Si ricorda che - ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle disposizioni statutarie) - le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%", c.d. "whitewash".

Pertanto, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli azionisti - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Il Presidente, dando atto dell'insusistenza di proposte, interventi e/o domande del Rappresentante Designato per conto degli azionisti su tale punto all'Ordine del Giorno, invita quest'ultimo ad esprimere i voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla delibera in oggetto.

Il Rappresentante Designato comunica che i soci rappresentati si sono espressi come segue:

- Voti favorevoli: azioni n. 12.599.159 (dodicimilionicinquecentovanovemilacentocinquantanove) pari al 68,07% (sessantotto virgola zero sette per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 98,59% (novantotto virgola cinquantanove per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 76,27% (settantasei virgola ventisette per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie),
- Voti contrari: azioni n. 180.000 (centoottantamila) pari al 0,97% (zero virgola novantasette per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 1,41% (uno virgola quarantuno per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 1,09% (uno virgola zero nove per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie);
- nessun astenuto
- nessun non votante.

Il Presidente pertanto proclama i risultati come segue:

*"l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
" avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159
(dodicimilionesettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni*

ordinarie, con il voto: (i) favorevole del 68,07% (sessantotto virgola zero sette per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 98,59% (novantotto virgola cinquantanove per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 76,27% (settantasei virgola ventisette per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie; (ii) contrario del 0,97% (zero virgola novantasette per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 1,41% (uno virgola quarantuno per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 1,09% (uno virgola zero nove per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie; (iii) nessun astenuto; (iv) nessun non votante;

" vista la delibera dell'Assemblea, in sede ordinaria, di Net Insurance S.p.A., tenutasi in data 28 aprile 2021, in merito all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;

" preso atto della proposta formulata da Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

i. di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021, di autorizzare l'acquisto di un massimo di n. 1.000.000 (unmilione) azioni proprie e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte;

ii. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, ad acquistare e disporre di azioni proprie fino ad un numero massimo di 1.000.000 (unmilione) nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

I. tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società:

- a compiere attività di promozione e gestione della volatilità del corso borsistico delle azioni della Società, intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e con modalità tali da garantire uguale accesso a tutti gli Azionisti, dando loro la possibilità paritetica di acquisto delle azioni messe in vendita dall'Emittente con modalità tali da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (vendita ai blocchi) e così anche da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;

- a disporre e/o utilizzare le azioni proprie (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con

l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, e nel rispetto della disciplina vigente e delle prassi di mercato per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;

- a favorire eventuali futuri piani di incentivazione azionaria deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"). L'autorizzazione comporta, nello specifico, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio come provvista nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2019-2023";

- a consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando un'opportunità di investimento a medio e lungo termine, anche in relazione alla liquidità disponibile;

II. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ovvero (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione; (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nel giorno contabile precedente al compimento di ogni singola operazione o (iii) al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Tali limiti di prezzo potranno, tuttavia, non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di piani di incentivazione azionaria, fermo restando il rispetto delle condizioni sopra precisate di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà, di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, al-

l'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;

iii. di autorizzare, senza limiti temporali, il Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, al compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega, anche a terzi esterni al Consiglio, di stabilire, di volta in volta, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

iv. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

v. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, nonché di ogni altra formalità relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

dando atto che la presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata approvata anche ai sensi della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, con le maggioranze ivi previste, talché le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.

Esaurita la trattazione degli argomenti di parte ordinaria e passando alla trattazione dell'unico argomento di parte straordinaria posto al **punto 5 all'ordine del giorno (Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle nego-**

ziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.a. su Euronext Milan) il Presidente espone agli Azionisti che sono stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, in funzione del progetto di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant emessi della Società su EXM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) (lo "Statuto"), delle azioni ordinarie e dei warrant della Società, che è stato sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria in occasione della discussione del punto 1 all'ordine del giorno. Il testo integrale dello Statuto sociale proposto e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione degli azionisti sul sito internet di Net Insurance.

Fa presente inoltre che la transizione della quotazione delle azioni e dei warrant della Società da Euronext Growth Milan a EXM comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello Statuto della Società con efficacia subordinata allo, e quindi a far data dallo, avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'EXM, al fine di conformarsi alle disposizioni applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Il nuovo testo di Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2022 prevede, inter alia:

- l'eliminazione delle previsioni tipiche delle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (e.g., le clausole relative alla c.d. OPA endosocietaria e alla trasparenza delle partecipazioni nel capitale), in quanto in seguito alla quotazione su EXM / Euronext STAR Milan troveranno applicazione le previsioni di legge per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- disposizioni per la partecipazione e il voto in Assemblea in linea con quanto previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del meccanismo di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal consiglio di amministrazione, in quest'ultimo caso solo per la nomina degli amministratori, nonché dei requisiti degli amministratori e dei sindaci;
- determinate disposizioni relative alle operazioni con parti correlate in coerenza con il regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010;
- le previsioni richieste dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

Il tutto come da nuovo testo "a fronte" riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Fa presente inoltre che rispetto al testo riportato nella suddetta relazione illustrativa, si è ritenuto opportuno eliminare la specifica pre-

vista al secondo capoverso del comma 2 dell'art. 7 per un migliore allineamento con il disposto dell'art. 6 comma 3 dello Statuto stesso. Espone infine che rimarranno invece immutati oggetto sociale, denominazione e sede della Società, precisando che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

DELIBERA

1. di adottare il nuovo Statuto di Net Insurance S.p.A. , tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (eventualmente, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan), nonché all'approvazione da parte dell'IVASS;

2. di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello Statuto, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima; e

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni ed allo statuto come sopra riportato tutte quelle eventuali modificazioni, variazioni, rettifiche, aggiunte (i) di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; (ii) eventualmente emerse dalle interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza competenti, ivi incluse IVASS, Borsa Italiana S.p.A. e/o CONSOB; nonché (iii) eventuali modifiche di allineamento a eventuali interventi legislativi e/o regolamentari divenuti efficaci successivamente."

Ciò premesso, il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a sottoporre eventuali proposte, interventi e/o domande, che non fossero già eventualmente note alla Società.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli azionisti da lui rappresentati e di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

A nome del Collegio Sindacale prende la parola il Presidente Dott. Antonio Blandini, per manifestare la mancanza di osservazioni, per quanto di competenza, alle proposte deliberazioni.

Il Presidente ha quindi invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti per conto degli azionisti rappresentati in merito alla

proposta di delibera in oggetto.

Il Rappresentante designato ha comunicato che i soci rappresentanti si sono espressi come segue:

Voti favorevoli: azioni n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) pari al 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) del capitale sociale ordinario (sul totale delle azioni ordinarie), corrispondente al 100% (cento per cento) (sul totale del capitale rappresentato), corrispondente al 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) (sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie)

- nessun voto contrario

- nessun voto astenuto

- nessun non votante;

Il Presidente, pertanto, ha proclamato i risultati come segue:

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance s.p.a.,
"avendo votato n. 27 (ventisette) azionisti portatori di n. 12.779.159 (dodicimilionisettecentosettantanovemilacentocinquantanove) azioni ordinarie con il voto favorevole del 69,04% (sessantanove virgola zero quattro per cento) sul totale delle azioni ordinarie, del 100% (cento per cento) sul totale del capitale rappresentato e del 77,36% (settantasette virgola trentasei per cento) sul totale delle azioni ordinarie al netto delle azioni proprie:(ii) nessun voto contrario;(iii) nessuno astenuto;(iv) nessun non votante;*

HA DELIBERATO

l'approvazione della proposta di delibera sopra formulata."

L'Assemblea ha conferito, infine, al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale ed allo statuto in appresso allegato le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle Autorità competenti al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, qualora venisse esperita la procedura di cui all'art. 2436 C.C. ed una volta ottenuta l'approvazione da parte dell'IVASS delle sopra adottate modifiche statutarie ai sensi dell'art. 196 del D.Lg.vo n. 209/2005.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" il nuovo testo dello statuto sociale, aggiornato in conseguenza delle modifiche di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'Assemblea in sede straordinaria alle ore nove e cinquanta minuti (9,50).

La comparente mi esonera dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e completato a mano da me Notaio e da persona di mia fiducia, su circa quarantadue pagine di undici fogli, io Notaio ne ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore nove e cinquanta minuti (9,50).

F.to Luisa Todini

Paolo Fenoaltea Notaio

Dettaglio scheda di voto


Assemblea: NET INSURANCE S.P.A. 21/05/2022
 Delegato: Dario Trevisan
 ISIN: IT0003324024
 Capitale sociale: 16.520.137
 Capitale rappresentato: 12.779.159
 Percentuale rappresentata: 77,3550%

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	0.1 Approv. Prog. Ammissione	0.2 Adoz. Reg. Ass.	0.3 Prop. Ades. Soc. Rev.	0.4 Aut. Acq. Az. Prop.	E.5 Adoz. Nuovo Test. Stat. Soc.	Scheda n°
BNP	362.632	108331	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP	192.711	108332	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP	600.000	108710	SWISS RE DIRECT INVESTMENTS COMPANY LTD	F	F	F	F	F	scheda 001
SOCGEN	639.300	10202808	TIKEHAU CAPITAL SCA	F	F	F	F	F	scheda 001
CITY	192.406	22019628	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	F	scheda 001
CITY	672.632	22019630	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND	F	F	F	F	F	scheda 001
CITY	370.651	22019631	MEDIOBANUM BEST BRANDS - FINANCIAL INCOME STRATEGY	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP - RD - 135NOVIES	760.767	106687	SPAFID FIDUCIARIE N. 300527	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP - RD - 135NOVIES	586.554	106886	ROSAMARINI GIAMPIERO STEFANO	F	F	F	F	F	scheda 001
UNICREDIT - RD - 135NOVIES	383.580	1203618	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	F	F	F	F	F	scheda 001
UNICREDIT - RD - 135NOVIES	23.441	1203647	DI CAPUA LUIGI	F	F	F	F	F	scheda 001
FINNAT - RD - 135NOVIES	167.191	202	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
BNL - RD - 135NOVIES	150.544	126	IST. ATESSINO DI SVILUPPO S.P.C	F	F	F	F	F	scheda 001
BFF - RD - 135NOVIES	4.930.542	5000003	IBL BANCA SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
CASSA DI RISP. BOLZ. - RD - 135NOVIES	643.390	24	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
INTESA - D - 135UNDECIES	251.439	9200200	PREALPINA INVESTIMENTI SRL	F	F	F	F	F	scheda 001
BPPB - RD - 135NOVIES	180.000	2	BANCA POPOLARE DL PUGLIA E BASILICATA SOC.COOP.PER AZ.	F	F	F	F	F	scheda 001
03089 - RD - 135NOVIES	92.396	885	BATTISTA ANDREA	F	F	F	F	F	scheda 001
60077 - RD - 135NOVIES	21.310	211	LONGO STEFANO UMBERTO	F	F	F	F	F	scheda 001
63015 - RD - 135NOVIES	23.883	22000475	PITTANA FABIO	F	F	F	F	F	scheda 001
BANCA FINNAT - RD - 135NOVIES	35.922	203	CANTARELLI ENRICO	F	F	F	F	F	scheda 001
BANCA FINNAT - RD - 135NOVIES	1.689	212	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	F	F	F	F	F	scheda 001
BANCA FINNAT - RD - 135NOVIES	82.005	213	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	F	F	F	F	F	scheda 001
BANCA FINNAT - RD - 135NOVIES	40.469	214	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP - RD - 135NOVIES	132.903	108384	CURIONI GIOVANNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	scheda 001
61030 - RD - 135UNDECIES	325.125	263	FIRST CAPITAL SPA	F	F	F	F	F	scheda 001
CACEIS - RD - 135UNDECIES	699.675	22018990	VALUE FIRST SICAV	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP - RD - 135NOVIES	4.262	108498	TEGAZZINI ROMINA	F	F	F	F	F	scheda 001
CREDIT SUISSE - RD - 135NOVIES	21.310	866	TREMSAN DARIO	F	F	F	F	F	scheda 001
BNP	180.000	108330	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL	F	F	F	C	F	scheda 002




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Net Insurance S.p.A.
del 21 giugno 2022**

Consiglio di Amministrazione:

- Luisa Todini – Presidente 
- Andrea Battista – Amministratore Delegato IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Roberto Romanin Jacur – Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO
- Mayer Nahum – Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO
- Matteo Carbone – Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO
- Andrea Maralla – Consigliere IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Anna Doro – Consigliere IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Monica Regazzi - Consigliere IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Simonetta Giordani - Consigliere ASSENTE GIUSTIFICATO
- Nicoletta Garola – Consigliere IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Pierpaolo Guzzo – Consigliere IN AUDIO VIDEO CONFERENZA

Collegio Sindacale:

- Antonio Blandini – Presidente IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Marco Gulotta – Sindaco effettivo IN AUDIO VIDEO CONFERENZA
- Sabina Ippolitoni – Sindaco effettivo IN AUDIO VIDEO CONFERENZA



ALLEGATO "C" AL N. 26217 DI RACCOLTA

Carlo



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI NET ISURANCE S.P.A.
DEL 20 GIUGNO 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E
DEL 21 GIUGNO 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Roma, 6 giugno 2022



Signori Azionisti,

siete stati convocati, nei termini e nelle forme previsti dalle legge e dallo Statuto, all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Net Insurance S.p.A. ("Net Insurance" o la "Società") per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 20:00 in prima convocazione e, occorrendo, in data 21 giugno 2022, ore 9:00, in seconda convocazione, presso la Sede della Società in Roma, Via G.A. Guattani n. 4, e con svolgimento attraverso il Rappresentante Designato esclusivo anche in videoconferenza/teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEI GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
2. Adozione di un regolamento assembleare, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.
3. Proposta di adeguamento dell'incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Parte straordinaria

5. Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sulle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria

Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, in funzione del progetto di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* emessi della Società su EXM, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan) (lo "**Statuto**"), delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società, che sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria in occasione della

discussione del punto 1 all'ordine del giorno. Il testo integrale dello Statuto sociale proposto è a disposizione degli azionisti secondo l'ordine della convocazione.

La transizione della quotazione delle azioni e dei *warrant* della Società da Euronext Growth Milan a EXM comporta, infatti, la necessità di modificare il testo dello Statuto della Società con efficacia subordinata allo, e quindi a far data dallo, avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'EXM, al fine di conformarsi alle disposizioni applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

Il nuovo testo di Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° giugno 2022 prevede, *inter alia*:

- l'eliminazione delle previsioni tipiche delle società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (e.g., le clausole relative alla c.d. OPA endosocietaria e alla trasparenza delle partecipazioni nel capitale), in quanto in seguito alla quotazione su EXM / Euronext STAR Milan troveranno applicazione le previsioni di legge per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- disposizioni per la partecipazione e il voto in Assemblea in linea con quanto previsto per le società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e del meccanismo di nomina degli amministratori e dei sindaci sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal consiglio di amministrazione, in quest'ultimo caso solo per la nomina degli amministratori, nonché dei requisiti degli amministratori e dei sindaci;
- determinate disposizioni relative alle operazioni con parti correlate in coerenza con il regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010;
- le previsioni richieste dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.

In particolare, Vi proponiamo di modificare lo Statuto come segue:

Testo vigente	Testo modificato
Sede – Oggetto – Durata	Sede – Oggetto – Durata
Art. 1) Denominazione 1. La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A.".	Art. 1) Denominazione 1. La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A.".
Art. 2) Sede 1. La Società ha sede in Roma. 2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.	Art. 2) Sede 1. La Società ha sede legale in Roma. 2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.
Art. 3) Oggetto 1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto	Art. 3) Oggetto 1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto


<p>previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.</p> <p>2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.</p> <p>3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.</p> <p>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.</p>	<p>previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.</p> <p>2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fideiussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma. con esclusione dell'attività prestata nei confronti del pubblico. ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.</p> <p>3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.</p> <p>4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.</p>
<p>Art. 4) Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.</p>	<p>Art. 4) Durata</p> <p>1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre-dicembre 2100, e può essere prorogata.</p>
<p>Capitale – Azioni – Obbligazioni</p>	
<p>Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni</p> <p>1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettan</p>	<p>Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni</p> <p>1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilionicinquecentodiecimilasettan</p>

ta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").
3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
4. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni ordinarie da ciascuno degli stessi detenuti al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
5. Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione

ta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan").
3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
4. Le azioni ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
5. ~~4-~~In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni ordinarie da ciascuno degli stessi ~~detenute~~ detenuti al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
6. ~~5-~~ Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni




<p>dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>6. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>7. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.</p> <p>8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.</p> <p>9. È stato deliberato un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n.2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.</p>	<p>dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>6. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>7. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.</p> <p>9. È stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19 novembre 2018 un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo</p>

	Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.
<p>Art. 5-bis) Offerta Pubblica di Acquisto – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall’ammissione alle negoziazioni</p> <p>Offerta pubblica di acquisto</p> <p>1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato (“TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “disciplina richiamata”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali</p>	<p>Soppresso</p> <div style="text-align: right;">  </div>

Offerta

determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	
<p>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</p> <p>4. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").</p> <p>5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il Consiglio di Amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.</p> <p>6. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p>	Soppresso
Revoca dall'ammissione alle negoziazioni	Soppresso

<p>7. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>8. Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ove si verificano i medesimi effetti, le delibere di fusione o scissione) - e fermi restando i quorum costitutivi stabiliti dalla legge e/o dallo Statuto - debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con il diverso quorum deliberativo che fosse stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan Italia vigente per tali ipotesi; si applica invece il quorum deliberativo stabilito dalla legge e/o dallo Statuto qualora, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovano a detenere, o gli sono assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su altro mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>	
<p>Art. 5-ter) Partecipazione al capitale</p> <p>1. Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regolamenti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, a partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile – ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan - la normativa in materia di trasparenza e informativa prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p> <p>2. L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del</p>	<p>Soppresso</p> <div style="text-align: right;">   </div>

Scoperto

<p>Regolamento Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>5. I soci che detengono partecipazioni rilevanti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.</p> <p>6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del cod. civ.</p>	
<p>Art. 5-quater) Identificazione degli azionisti</p> <p>1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF, e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.</p>	Soppresso
<p>Assemblea</p>	<p>Assemblea</p>
<p>Art. 6) Assemblea</p> <p>1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che</p>	<p>Art. 6) Assemblea</p> <p>1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che</p>

straordinaria, si osservano le norme di legge.

2. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Quotidiano Nazionale", "Il Messaggero", alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
4. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.
5. L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

straordinaria, si osservano le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

2. L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove in Italia nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
3. Le Assemblee si tengono in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1, cod. civ..
4. ~~2.—Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Quotidiano Nazionale", "Il Messaggero", alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.~~
5. 3.—L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

Carofalo



[Handwritten signature]

	<p>dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.</p> <p>6. 4.—Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza all'IVASS con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.</p> <p>7. 5.—L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea</p> <p>1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.</p> <p>2. Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.</p>	<p>Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea</p> <p>1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>2. Le Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, nel termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. A tal fine, si ha riguardo alla data dell'unica ovvero della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p>3. L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite.</p> <p>4. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.</p> <p>5. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese</p>	

in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

6. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalle legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione.
7. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge.

4. ~~3-~~Se previsto nell'avviso di convocazione, le adunanze assembleari possono tenersi anche in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.

5. 4-L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite e tali da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

6. ~~5-~~Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.

7. La Società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

8. ~~6-~~L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

~~6. Sinché le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una~~

Espresso



[Handwritten signature]

	<p>comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto nel termine previsto dalle legge e/o dai regolamenti da computarsi con riferimento all'assemblea in prima convocazione.</p> <p>7. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.</p>
<p>Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea</p> <p>1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le delibere sul bilancio d'esercizio • Le delibere sulla destinazione degli utili • La nomina dei membri del Cda e del collegio sindacale • L'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari • La determinazione del compenso dei sindaci • La determinazione del compenso spettante ai membri del cda; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari • Il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale • Ogni altra delibera prevista dalla legge o sottoposta all'assemblea dal cda <p>2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui</p>	<p>Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea</p> <p>1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le le delibere sul bilancio d'esercizio; • Le le delibere sulla destinazione degli utili; • La la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione; • Cda e la nomina dei membri del collegio sindacale; • L'l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; • La la determinazione del compenso dei sindaci; • La la determinazione del compenso spettante ai membri del eda Consiglio di Amministrazione; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari; • H il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale; • Ogni ogni altra delibera prevista dalla legge disciplina, anche regolamentare.

<p>poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società.</p> <p>3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.</p> <p>4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.</p> <p>8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>9. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p> <p>10. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.</p>	<p><i>pro tempore</i> vigente o sottoposta all'assemblea dal eda Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e in ogni altro caso stabilito dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.</p> <p>4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.</p> <p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente e, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente in Assemblea e disposto a ricoprire tale ruolo o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.</p> <p>6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.</p> <p>8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>9. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.</p>
--	---

Delegato



[Handwritten signature]

	10. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.
Amministrazione	Amministrazione
<p>Art. 9) Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.</p> <p>2. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.</p> <p>3. In considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato ai sensi della regolamentazione assicurativa, e fino a che detta disciplina risulti applicabile, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, in modo tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime.</p> <p>4. In assenza dell'applicazione della previsione statutaria di cui al comma 3, in ogni caso, almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette, almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto</p>	<p>Art. 9) Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 ¹¹ (quindici ^{undici}) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. che ne determina anche il numero.</p> <p>2. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa La Composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.</p> <p>3. In considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato ai sensi della regolamentazione assicurativa, e fino a che detta disciplina risulti applicabile, il Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno un numero di almeno 4 (quattro) Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, in modo tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime.</p> <p>4. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.</p> <p>4. In assenza dell'applicazione della previsione statutaria di cui al comma 3, in ogni caso, almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere</p>

da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
10. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a

~~in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiore o pari a sette, almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società, se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.~~

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili



<p>deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>11. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>12. Le liste presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</p> <p>14. Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>15. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovranno contenere ed espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>disposizioni normative e regolamentari non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina vigente.</p> <p>9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>10. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>10. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>11. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.</p>
<p>16. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia</p>	<p>12. Le liste presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>13. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</p>

di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17. A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

18. Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

19. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre,

12. ~~14.~~ Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

13. ~~15.~~ Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a ~~5 (cinque)~~ 4 (quattro) dovranno contenere ed ~~espressamente indicare i requisiti d'indipendenza e di genere dei candidati al fine di rispettare le previsioni del presente Statuto in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione~~ almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.

14. ~~16.~~ Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente ~~per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani~~. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

15. ~~17.~~ A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ~~per ricoprire la carica di amministratore~~



Handwritten signature

Handwritten signature

<p>ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>20. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>21. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").</p> <p>22. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>23. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.</p> <p>24. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>18. — Le liste presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.</p> <p>16. 19. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>17. 20. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>18. Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e</p>
--	--

25. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
26. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.
27. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.
28. La stessa procedura si applicherà mutatis mutandis qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.
29. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ..
19. ~~21.~~—Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "Liste di Minoranza").
20. ~~22.~~—I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.
21. ~~23.~~—Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.
22. ~~24.~~—Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
23. ~~25.~~—In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea,

Handwritten signature



Handwritten signature

<p>legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.</p> <p>30. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.</p> <p>31. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.</p> <p>32. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o</p>	<p>risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>26. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita in precedenza, si provvede prelevando dalla Lista di Maggioranza, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti di indipendenza e di genere richiesti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>24. 27. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.</p>
	<p>25. 28. La stessa procedura di cui al paragrafo 24 che precede si applicherà <i>mutatis mutandis</i> qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge <i>pro tempore</i> vigenti e dal presente Statuto.</p> <p>26. 29. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi</p>

di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

(maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.

27. ~~30.~~ Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

28. ~~31.~~ In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.

~~32. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale e/o di~~



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

	<p>equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.</p>
<p>Art 10) Cariche sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione. 2. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali. 3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età. 4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione. 5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio <i>simul stabunt simul cadent</i>, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione. 	<p>Art 10) Cariche sociali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione. 2. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali. 3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e se nominato, in caso di pari anzianità di nomina, o al Consigliere più anziano di età. 4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e si assicuri la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione. 5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica decadano automaticamente dal loro ruolo secondo il principio <i>simul stabunt simul cadent</i>, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente

	<p>del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto rassegnano le proprie dimissioni secondo il principio simul stabunt simul cadent, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. 2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato. 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza. 5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica. 7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano 	<p>Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. 2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri. 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato dal consigliere più anziano di età in carica. 4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza. 5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto lo sono stati preventivamente informati della riunione e non si siano

Handwritten signature



essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.: L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.

~~9. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto disposto dall'art. 2391 C.C.: L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.~~

9. Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire, mediante relazione scritta ovvero oralmente, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per lo

	loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.
<p>Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti. 3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. 4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. 5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge. 	<p>Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti intervenuti. 3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. 4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. 5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.
<p>Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società. 3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS. 4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà: 	<p>Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società. 3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS. 4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà:

[Handwritten signature]



<ul style="list-style-type: none"> - può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento; - può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell’ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri; - può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso; - costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento. - può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, <p>5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all’attribuzione e/o all’esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento; - può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell’ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri; - può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso; - costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento-; - può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento; <p>5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all’attribuzione e/o all’esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.</p>
<p>6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza aventi carattere di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate, ai sensi di legge o di Statuto, che non siano di competenza dell’Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</p>	<p>6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza aventi carattere di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate, ai sensi di legge o di Statuto, che non siano di competenza dell’Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</p>
<p>Art. 14) Compensi agli Amministratori</p> <p>1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e all’eventuale Comitato Esecutivo, se costituito, sono determinati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a</p>	<p>Art. 14) Compensi agli Amministratori</p> <p>1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e all’eventuale Comitato Esecutivo, se costituito, sono determinati dall’Assemblea ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a</p>

<p>diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione e, se costituito il Comitato Esecutivo, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.</p> <p>4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.</p>	<p>diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione e, se costituito il Comitato Esecutivo, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.</p> <p>4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, se nominato, degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.</p>
<p>Art. 15) Direttore Generale</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.</p> <p>2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.</p>	<p>Art. 15) Direttore Generale</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.</p> <p>2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.</p>
<p>Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>1. Ove la legge lo richieda o su base volontaria, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p>	<p>Art. 15/bis 16) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>1. Ove la legge lo richieda o su base volontaria, è E' nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p>

[Handwritten signature]



<p>2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.</p> <p>3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.</p>	<p>2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo del Collegio Sindacale.</p> <p>3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.</p>
	<p>Art. 17) Operazioni con parti correlate</p> <p>1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa – anche regolamentare – <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che, in deroga alle regole ordinarie, sia esclusa dal loro ambito di applicazione la conclusione di operazioni con le parti correlate, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti (ovvero dell'apposito comitato o dell'equivalente presidio). Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti. In caso</p>

	<p>di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.</p>
Sindaci	Sindaci
<p>Art. 16) Collegio Sindacale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. 3. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. 4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. 5. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto 	<p>Art. 16-18) Collegio Sindacale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: <ol style="list-style-type: none"> a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, <p>è stabilito quanto segue:</p>

Handwritten signature

Handwritten signature



<p>per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.</p> <p>7. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>8. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), previsti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità inferiore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, ovvero attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo; • sono settori economici strettamente attinenti a quello di attività della Società il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie. <p>3. 2.—Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.</p>
<p>9. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.</p> <p>10. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una</p>	<p>4. 3.—La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>5. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità</p>

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
13. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
14. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure

previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

~~4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 8 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.~~


~~5. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 5 prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.~~

~~6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà prevedere termini superiori a quanto sopra stabilito.~~

6. ~~7.~~ Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

7. ~~8.~~ I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), ~~previsti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani,~~ fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso difetto all'unità inferiore.

~~9. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere~~





<p>indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").</p> <p>15. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>16. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p> <p>17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p> <p>18. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data</p>	<p>accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.</p> <p>8. 10.-A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>9. 11.—Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>10. 12.-Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno termine successivo a tale data stabilito dalla normativa vigente. In tal caso</p>
---	---

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

19. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
20. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni statutarie, normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

11. ~~13.~~ Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
12. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.
13. ~~14.~~ All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**").
14. ~~15.~~ In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
15. ~~16.~~ Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine



	<p>progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p> <p>16. 17.—Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). In tal caso, la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto della sola lista presentata.</p> <p>17. 18.—I Sindaci sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p>
	<p>18. 19.—Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente</p>

	<p>Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>19. 20.—In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni statutarie, normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>
<p>Art. 17) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale</p> <p>1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p>2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</p>	<p>Art. 17-19) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale</p> <p>1. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>2. 1.—Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p>2. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.</p>
<p>Rappresentanza legale</p>	<p>Rappresentanza legale</p>
<p>Art. 18) Rappresentanza della Società</p> <p>1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di</p>	<p>Art. 18-20) Rappresentanza della Società</p> <p>1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di</p>

Handwritten signature



Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.	Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.
Bilancio	Bilancio
Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. 3. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.	Art. 19-21) Esercizio sociale — Bilancio 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.
Art. 20) Ripartizione degli utili 1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.	Art. 20-22) Ripartizione degli utili 1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.
Art. 21) Acconti su dividendo 1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.	Art. 21-23) Acconti su dividendo 1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti dalla legge.
Liquidazione	Liquidazione
Art. 22) Liquidazione 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.	Art. 22-24) Liquidazione 1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. 2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.
Disposizioni generali	Disposizioni generali
Art. 23) Domicilio degli Azionisti 1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.	Art. 23-25) Domicilio degli Azionisti 1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

	2. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede legale della Società, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.
Art. 24) Norme di Rinvio 1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.	Art. 24-26) Norme di Rinvio 1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.

Rimarranno invece immutati oggetto sociale, denominazione e sede della Società. Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Net Insurance S.p.A.,

- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari,*

DELIBERA

1. *di adottare il nuovo Statuto di Net Insurance S.p.A. , tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, con efficacia condizionata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan (eventualmente, ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR Milan), nonché all'approvazione da parte dell'IVASS;*
2. *di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello Statuto, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 Codice Civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima; e*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, Andrea Battista, con firma libera e con facoltà di subdelega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni ed allo statuto come sopra riportato tutte quelle eventuali modificazioni, variazioni, rettifiche, aggiunte (i) di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese; (ii) eventualmente emerse dalle interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza competenti, ivi incluse IVASS, Borsa Italiana S.p.A. e/o CONSOB; nonché (iii) eventuali modifiche di allineamento a eventuali interventi legislativi e/o regolamentari divenuti efficaci successivamente."*

Geppardi

Al



STATUTO SOCIALE



Defederer

Edizione giugno 2022



[Handwritten signature]

Sede – Oggetto – Durata

Art. 1) Denominazione

1. La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A.".

Art. 2) Sede

1. La Società ha sede legale in Roma.
2. La Società, nelle forme di volta in volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

Art. 3) Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami danni cui sia autorizzata conformemente a quanto previsto dalla legge e delle operazioni connesse o strumentali.
2. Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma, con esclusione dell'attività prestata nei confronti del pubblico, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.
3. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di

investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 214 bis, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della sana e prudente gestione del gruppo assicurativo.

Art. 4) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, e può essere prorogata.

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni

1. Il capitale sociale ammonta a euro 17.615.050 (diciassettemilioneisecentoquindicimilacinquanta/00) ed è composto di n. 18.510.070 (diciottomilioneicinquacentodiecimilasettanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
2. Le azioni possono, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.
3. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.





4. Le azioni ordinarie sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
5. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni ordinarie da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
6. Può essere escluso ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ. il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
7. È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
8. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.
9. È stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 19 novembre 2018 un aumento di capitale sociale di massimi euro 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.003.140 (duemilionitremilacentoquaranta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso, a servizio della conversione dei "Warrant Net Insurance S.p.A."; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla data del 21 maggio 2018.

Assemblea

Art. 6) Assemblea

1. Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci ("Assemblea"), sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
2. L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove in Italia nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
3. Le Assemblee si tengono in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1, cod. civ..
4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
6. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne




evidenza nella Nota Integrativa e darne comunicazione all'IVASS con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.

7. L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
2. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, nel termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge.
4. Se previsto nell'avviso di convocazione, le adunanze assembleari possono tenersi anche in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.

5. L'espressione del voto potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite e tali da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio, ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
6. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.
7. La Società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
8. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.



Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria è competente in merito a:

- le delibere sul bilancio d'esercizio;
- le delibere sulla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dei membri del collegio sindacale;
- l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'assemblea e del personale rilevante per le norme applicabili alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;



- la determinazione del compenso dei sindaci;
- la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tal fine possono adottarsi sistemi di remunerazione variabile legati ai risultati economici e/o altri indicatori dell'andamento della gestione ovvero indicatori non economici e/o finanziari;
- il conferimento degli incarichi di revisione contabile nonché la determinazione dei relativi compensi previo parere motivato del collegio sindacale;
- ogni altra delibera prevista dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente o sottoposta all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea straordinaria è competente sugli oggetti che comportano modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e in ogni altro caso stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente.
3. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti secondo le maggioranze dagli stessi previste.
4. L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente, dall'Amministratore più anziano di età presente in Assemblea e disposto a ricoprire tale ruolo o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori individuati dal Presidente anche all'interno delle strutture societarie.


6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.
8. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
9. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.
10. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Amministrazione



Art. 9) Consiglio di Amministrazione


1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 11 (undici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria, che ne determina anche il numero.
2. La Composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente ed applicabile e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno 4 (quattro) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.



The stamp is circular with the text "FENOAALTEA PAOLO DI ENRICO" around the perimeter. Inside the circle, there is a central emblem featuring a star and other symbols. The signature is written over the stamp.

4. Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo a un Amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
6. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
7. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e/o (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
8. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina vigente.
9. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

10. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
11. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della composizione quali-quantitativa con congruo anticipo, la lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.
12. Le liste elencano i candidati ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.
13. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 4 (quattro) dovranno contenere almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'eventuale Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.
14. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà almeno includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ciò in modo tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in quanto espressamente richiamate ed applicate dalla Società, anche tramite lo Statuto, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti



un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

15. A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione (iv) l'indicazione nel curriculum vitae della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
16. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
17. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
18. Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro

durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ..

19. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:


(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), in base all'ordine progressivo in cui sono stati elencati, sono tratti tutti gli amministratori da eleggere meno due; (b) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti dalle liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (le "**Liste di Minoranza**").

20. I voti ottenuti da ognuna delle Liste di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di Minoranza, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie Liste di Minoranza vengono disposti in una graduatoria decrescente. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

21. Nel caso in cui più candidati delle Liste di Minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

22. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

23. In caso di parità di voti ottenuti dalle liste e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera



Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

24. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione derivante dall'applicazione dei precedenti paragrafi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ai sensi del presente Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. La sostituzione degli eletti appartenenti al genere più rappresentato che siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge pro tempore vigenti e dal presente Statuto dovrà in ogni caso avvenire con nominativi che tali requisiti analogamente posseggano.
25. La stessa procedura di cui al paragrafo 24 che precede si applicherà *mutatis mutandis* qualora non sia stato eletto il numero di amministratori indipendenti richiesti dalle norme di legge *pro tempore* vigenti e dal presente Statuto.
26. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione per tali candidati del meccanismo del voto di lista.
27. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i


componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

28. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza, applicabili alla Società.



Art 10) Cariche sociali

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente, se non già eletti dall'Assemblea; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.
2. Il Presidente non ha ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali.
3. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, se nominato, o al Consigliere più anziano di età.





4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e si assicuri la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.
5. Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica decadano automaticamente dal loro ruolo secondo il principio *simul stabunt simul cadent*, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età in carica.
4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta

elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza.

5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Segretario.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
9. Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire, mediante relazione scritta ovvero oralmente, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per lo loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.




Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti intervenuti.
3. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
4. I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge.
5. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione


1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società.
3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.
4. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà:

- può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
 - può delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati-facoltà di nominare e di revocare Institori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
 - può nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;
 - costituisce i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
 - può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.
5. I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.



Art. 14) Compensi agli Amministratori

1. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
2. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.



The image shows a handwritten signature in blue ink next to a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN ROMA * FENOA L'ATEA PAOLO DI ENRICO NOTARIO' around a central emblem featuring a star and a crown.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri, tenendo conto dei criteri ripartitivi proposti dal Comitato Nomine e Remunerazione.
4. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, se nominato, degli Amministratori investiti di particolari cariche, può essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 15) Direttore Generale


1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.
2. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

Art. 16) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. E' nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere del Collegio Sindacale.
3. Il dirigente preposto deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario.

Art. 17) Operazioni con parti correlate

1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa – anche regolamentare – *pro tempore* vigente.
2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che, in deroga alle regole ordinarie, sia esclusa dal loro ambito di applicazione la conclusione di operazioni con le parti correlate, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti (ovvero dell'apposito comitato o dell'equivalente presidio). Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.



Sindaci

Art. 18) Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente, e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,è stabilito quanto segue:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario,

ovvero attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo;

- sono settori economici strettamente attinenti a quello di attività della Società il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie.
3. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società.
 4. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
 5. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
 6. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.
 7. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono




comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

8. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e l'attestazione dell'intermediario che comprovi la titolarità della partecipazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
9. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.
12. Le liste presentate con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.
13. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà di diritto la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**").
14. In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.



15. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
16. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) ai sensi del presente Statuto, (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero). In tal caso, la Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto della sola lista presentata.
17. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti e statutarie in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

18. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti ai sensi del presente Statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
19. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni statutarie, normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Art. 19) Riunioni, attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale

1. Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità di tutti i partecipanti e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Rappresentanza legale



Art. 20) Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e in caso di loro impedimento non temporaneo ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Bilancio

Art. 21) Esercizio sociale – Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.

Art. 22) Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 23) Acconti su dividendo

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Liquidazione

Art. 24) Liquidazione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
2. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.


Disposizioni generali

Art. 25) Domicilio

1. Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.
2. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, s'intende eletto presso la sede legale della Società, salvo diversa indicazione di domicilio da questi comunicata per iscritto alla Società.

Art. 26) Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento.



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.